



REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

Rep. n.

Oggetto: PNRR - MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica) - COMPONENTE 4 (Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica) – INVESTIMENTO 2.1b. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CONSOLIDAMENTO PILA E SPALLE DI SOSTEGNO, AL FINE DI MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPALCATI CON ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE DI MONTMOLINO SUL FIUME TEVERE

CUP:I37H22002230007

CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

1.nato ail....., domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio “.....” ed agisce in nome, per conto e nell’interesse della Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci, 96 – Perugia – C.F. 80000130544, di seguito denominata “Regione”;

e

2.nato ail....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dellacon sede in -



C.F. e P.IVA:, di seguito, per brevità, indicata come “Appaltatore”.

DICHIARANO E PREMETTONO:

- che con determinazione dirigenziale n. del, allegata al presente atto con la **lettera** “ ” è stato stabilito, fra quant’altro:
 - di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa/R.T.I. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, conseguendo il miglior punteggio totale pari a punti _____/100;
 - che l’Impresa/R.T.I., affiderà la progettazione esecutiva dei lavori di cui trattasi, a _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____;
 - di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto a misura in forma pubblica amministrativa, secondo lo schema adottato in sede di pubblicazione del bando ed integrato in esito ai risultati di gara;
- che l’Impresa/R.T.I. e il Professionista hanno dimostrato la propria regolarità contributiva mediante.....

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e allegati.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto.



La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida all'Impresa/R.T.I , nella persona del legale rappresentante intervenuto, che accetta, **la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il consolidamento pila e spalle di sostegno al fine di mitigare il rischio idrogeologico e realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale del ponte di Montemolino sul fiume Tevere CUP I37H22002230007**, il tutto come meglio individuato e descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali, nel Documento di Indirizzo alla progettazione, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo allegati o richiamati.

Art. 3 – Condizioni generali del contratto.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Documento di Indirizzo alla progettazione, dal Capitolato Speciale d'Appalto (**C.S.A.**), integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 15/02/2024, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed



eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto della progettazione.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

Art. 4 – Condizioni specifiche per progetti PNRR

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (“relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa



alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. *La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).*

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e stru-

mentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni in conseguenza di quanto sopra, l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi.

Art. 5 – Attività di Progettazione

La progettazione ed esecutiva deve essere realizzata con le modalità e nei tempi previsti dagli articoli 9 e seguenti del C.S.A. e dalle norme di legge



che disciplinano la materia.

L'Appaltatore conferma che i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva possiedono i titoli di studio e professionali prescritti dalla vigente legislazione al fine di espletare la progettazione esecutiva e sono:

- _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____;

- _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____;

- _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____;

- che la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il Sig. _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____;

- che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti, è il Sig. _____ con sede in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____;

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla Regione entro 50 (cinquanta) giorni decorrenti dalla dall'avvio della prestazione, secondo quanto meglio dettagliato all'art. 12 del C.S.A..



Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla Regione previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento dell'Appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

Art. 6 - Ammontare del contratto.

L'Appaltatore ha offerto il ribasso percentuale unico pari al ____% (_____ per cento) da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara e sull'importo relativo al corrispettivo per la progettazione, giusta "Offerta economica" presentata in sede di gara (Allegato " "), pertanto l'importo contrattuale ammonta a €_____ (diconsi Euro _____) di cui:

a) €_____ (diconsi Euro _____) per i lavori a misura;

b) €_____ (diconsi Euro _____)

c) €_____ (diconsi Euro _____) per corrispettivo per la progettazione esecutiva e.....;

d) €_____ (diconsi Euro _____) per costi della sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura".

Art. 7 -Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la Regione, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, si applicherà quanto previ-

sto dal C.S.A., nel rispetto dell'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Art. 8 -Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Programma esecutivo dei lavori.

La consegna dei lavori avverrà entro e non oltre cinque giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 530 (cinquecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per maggiori dettagli nelle tempistiche contrattuali si rinvia all'art. 12 del C.S.A..

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Regione prima dell'inizio dei lavori, il proprio programma esecutivo dei lavori. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori sentito il Responsabile del Procedimento, che si riserva la facoltà di modificarlo ed integrarlo, anche in corso d'opera, mediante semplice ordine di servizio, ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma, che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie per l'inizio dei lavori da effettuarsi da altre imprese per conto della Regione ovvero necessarie all'ultimazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 9 – Penali e premio di accelerazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 68 del C.S.A. in tema di risoluzione del contratto, e dell'art. 12 del C.S.A. in tema di tempistica, come dispo-



sto dall'art. 126 del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, si applicano le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma di cui all'art. 12, con riferimento ai tempi delle singole fasi, sarà applicata una penale giornaliera di 1‰ (per mille) dell'importo netto contrattuale.

Il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47, del D.L. n. 77/21, (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108), determina l'applicazione delle penali giornaliere, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, così articolate:

- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;

- in caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta;

- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art.

47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto e, in particolare, agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1453 e succ. del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Parimenti, secondo quanto previsto nell'art. 27 C.S.A., per ogni giorno di anticipo rispetto all'ultimazione dei lavori contrattualmente prevista, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 1 ‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale riferito ai lavori, comunque entro le somme previste nel Q.T.E. nell'ambito della voce imprevisti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano gli artt. relativi alle penali del C.S.A. e le norme del Codice dei Contratti e del Codice Civile.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori - Proroghe.

In ordine alla sospensione e ripresa dei lavori, ovvero a proroghe concesse dalla Regione, le parti richiamano le relative disposizioni del C.S.A..

Art. 11 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani previsti per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi espressamente indicati nel C.S.A..

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 12 -Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata **a misura**, in conformità alle di-

sposizioni vigenti.

Art. 13 – Revisione prezzi

In relazione alla revisione dei prezzi si fa riferimento all'articolo 57 del C.S.A. e all'art. 60 e 9 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 36/2023.

Art. 14 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 53 del C.S.A. non è prevista anticipazione del prezzo per le attività di progettazione.

Le prestazioni del professionista vengono liquidate previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva nei termini e con le modalità di cui all'art. 44 del Codice dei Contratti e 54 del C.S.A. e nello specifico:

- 70% dell'importo per la progettazione esecutiva all'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante;
- Il 20% dell'importo della progettazione esecutiva al raggiungimento del 30% dei lavori;
- Il 10% dell'importo relativo alla progettazione esecutiva al collaudo dei lavori;

I pagamenti di cui al comma precedente sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva come per legge e regolare approvazione del progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Art. 15 - Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori: pagamenti in acconto e pagamenti a saldo



Ferma restando la possibilità di chiedere l'anticipazione del prezzo secondo quanto stabilito all'art. 53 del C.S.A., i pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati all'Appaltatore nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 125 del Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 55 e 56 del C.S.A., che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 55 del C.S.A., per cui l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzato ai sensi dell'art. 55 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta 0,50%, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) .

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si osservano le disposizioni di cui all'art. 117 comma 9 del D.lgs. 36/2023 per quanto attiene alla garanzia per la rata di saldo.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:.....

Eventuali modifiche alle modalità di pagamento di cui al comma precedente



devono essere tempestivamente notificate alla Regione.

L'Appaltatore delega i Sigg.ri:

.....;

ad operare sul conto medesimo.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di **CUP**: ----- - **CIG**: ----- e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'articolo 58 del C.S.A., che qui s'intende integralmente riportato e trascritto e dal successivo art. 23 del presente contratto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CUP e CIG e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore sul conto corrente dedicato mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Regione e cessionario, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nell'art. 3 della citata L. 136/2010, sul conto corrente dedicato.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Regione per pagamenti a persone non autorizza-

te dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 16 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese assumono, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In particolare:

- i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono trasmessi alla Regione ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010;

- l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese dovranno impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Fermo restando ogni altra causa di risoluzione prevista nel presente contratto e nell'art. 68 del C.S.A., trova altresì applicazione l'art.122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Collaudo e gratuita manutenzione.

Si applica quanto disposto agli artt. 51 del C.S.A e degli artt. 116 e allegato II.14 del D.lgs 36/2023.

Art. 19 - Riserve e Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si procederà ai sensi dell'art. 63 e 64.

Dal presente appalto è escluso di procedere al giudizio arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l'Appaltatore sull'interpretazione e l'esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al termine del contratto, che non si siano potute definire per via amministrativa, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria, Foro di Perugia.

Art. 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività in vigore per il tempo e nella località dove sono eseguiti i lavori. Si richiamano le disposizioni dell'art. 67 del C.S.A..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in rapporto alla Regione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 7 del Ca-

pitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della Legge 04.08.2006 n. 248.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Regione o ad essa segnalata da un ente preposto, la Regione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Regione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al completo e pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute fisica dei lavoratori nel cantiere, nonché all'adempimento di quanto contenuto agli articoli da 34 e seguenti del C.S.A., dedicati in particolare alla Sicurezza, nei modi e tempi in esso previsti.



Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22 – Subappalto

Possono essere subappaltati i lavori, previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, dell'art. 46 e 3 del C.S.A., che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara e precisamente:

.....

.....

.....

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 24 - Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per l'importo di €..... (diconsi Euro) pari al dell'importo contrattuale dei lavori, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante **(Allegato "")**.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Regione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori, pari all'80% dell'importo contrattuale; l'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

Art. 25 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Regione, la polizza assicurativa che copre i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verificano nel corso di esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa n. è prestata dalla

La copertura della già menzionata garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre re-

care espressamente il vincolo a favore della Regione ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

Tale polizza è stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per l'importo di

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 26 - Assicurazione della progettazione

Il progettista titolare della progettazione incaricato dall'Appaltatore, ovvero l'Appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 27 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati, sottoscritti da entrambi i contraenti, agli atti dell'Ufficiale Rogante, i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnica economica compreso il Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- c) gli elaborati elenco dei prezzi unitari;
- d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5,

del Decreto n. 81 del 2008, le quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;

e) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui al presente CSA;

In caso di difformità di previsioni contenute nel contratto e negli elaborati che ne costituiscono parte integrante, è applicato il disposto dell'art.6 del C.S.A.

Art. 28 - Richiamo alle norme Legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- a) il Codice dei contratti D.lgs 36/2023;
- b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- c) il Decreto n. 81 del 2008;
- d) D.L. 76/2020 convertito Legge 11 settembre 2020, n. 120
- e) D.L. 77/2021 convertito Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i) il capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;

Fanno altresì parte del contratto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Fa, inoltre, parte del contratto, anche l'atto con il quale è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica la Determinazione Dirigenziale



e l'aggiornamento del D.I.P. n. _____ del _____.

Art. 29 - Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del Capitolato Generale, l'Appaltatore

elegge il proprio domicilio presso

.....

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Regione.

Art. 30 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. del Codice dei

contratti, è l'Ing., nominato R.U.P.

dell'intervento con determinazione direttoriale n. dell'

Il Direttore dei Lavori è l'Arch. della Regione Umbria nominato con determinazione direttoriale n.

Art. 31 -Spese di contratto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti e più precisamente quelle di cui all'art. 75 del C.S.A. o di qualunque altro onere in esso rilevabile, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'Imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Regione.



Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Appaltatore tramite versamento con F23 in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per l'Appaltatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.